

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. – Conclusione del contratto e condizioni generali.

1.1 – Il contratto si intende concluso se confermato per iscritto dalla parte venditrice tramite invio di conferma d'ordine che il committente è tenuto a sottoscrivere per accettazione, unitamente alle presenti condizioni di vendita e alla scheda tecnica del prodotto oggetto della fornitura. È fatto espresso divieto al committente di operare la cessione del contratto di fornitura concluso con la venditrice, salvo eventuale consenso scritto di quest'ultima. Eventuali modifiche saranno valide solo se apportate per iscritto. Al contratto si applicano le presenti condizioni generali con espressa esclusione delle condizioni generali di contratto del committente e/o di qualunque clausola e condizione contenuta in qualsiasi richiesta o ordine del committente, fatto salvo il caso in cui tali clausole o condizioni siano state espressamente confermate in forma scritta dalla venditrice. Queste condizioni generali si applicheranno altresì a tutti i futuri contratti tra la venditrice e la committente fintanto che non saranno sostituite da altre condizioni generali della venditrice.

1.2 – La venditrice ha la più ampia facoltà di modificare le specifiche tecniche o di introdurre miglioramenti ai propri prodotti. In particolare, la venditrice si riserva il diritto di implementare qualsiasi specifica sui prodotti commercializzati qualora tali implementazioni si rendano necessarie al fine di rispettare requisiti normativi nazionali e/o comunitari o che, secondo le specifiche alla base dell'ordine, ne rendano più sicuro e agevole il funzionamento.

2. – Proposte. – Documentazione proposte. – Le proposte di vendita della venditrice non sono vincolanti salvo il caso in cui siano state espressamente dichiarate come tali. Saranno sempre revocabili salvo il caso in cui siano state espressamente dichiarate irrevocabili per un determinato periodo di tempo. Tutti i diritti relativi alle immagini, disegni, calcoli e ogni altro documento restano di proprietà esclusiva della venditrice. Qualunque documento segnalato come confidenziale non potrà essere consegnato o trasmesso a terzi senza previo consenso scritto della venditrice, pena il diritto della venditrice di agire per il risarcimento dei danni subiti.

3. – Rischi. – La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente che, nel proprio interesse, deve verificarne il peso e le condizioni prima del ritiro e comunicare per iscritto, se del caso, le opportune riserve al vettore annotandole anche sul documento di consegna. La venditrice non risponde della perdita parziale o totale né dell'avaria della merce. Nel caso di merce venduta franco committente, il trasporto viene organizzato dalla parte venditrice nell'interesse del committente che se ne assume tutti i rischi ad esso connessi.

Dal giorno in cui la venditrice avrà comunicato al committente che la fornitura ordinata è stata predisposta per il ritiro, la merce si intende giacente a tutto rischio e pericolo di quest'ultimo e, pertanto, da quel momento gravano sul committente tutti i rischi ai quali la merce stessa è o può essere esposta. In caso di ritardo nel ritiro, la venditrice provvederà a fatturare la merce e avrà il diritto di addebitare al committente le spese per il deposito della stessa nei propri magazzini, salvo il risarcimento del maggior danno.

4. – Consegne. – I termini di consegna si intendono sempre riferiti a giornate di effettivo lavoro e hanno carattere puramente indicativo. In ogni caso non cominceranno a decorrere se non dopo che tutte le questioni tecniche relative all'ordine saranno state esaurientemente chiarite tra le parti e saranno subordinati al rispetto degli obblighi di cooperazione a carico del compratore. Eventuali ritardi non possono dar luogo né a pretese di danni né a risoluzione anche parziale del contratto se non in caso di dolo o colpa grave della venditrice. Fra i casi di forza maggiore sono da considerarsi anche quelli dipendenti da mancanza o ritardo di consegna delle materie prime, della forza elettrica o motrice, guasti al macchinario, interruzione del servizio ferroviario o dei trasporti in genere, scioperi, parziali o locali, e più in genere tutti quei fatti non imputabili al dolo o colpa della venditrice. Verificandosi talune di dette ipotesi, la venditrice avrà, a sua scelta, facoltà di ridurre il quantitativo della fornitura, o di differire il termine di consegna, o di risolvere il contratto, senza che perciò il committente possa avanzare richieste a titolo di risarcimento del danno e/o compensi per qualsiasi titolo o ragione. Per il solo caso di risoluzione, il committente avrà diritto alla restituzione, senza interessi, di quanto corrisposto in anticipo.

5. – Prezzi. – La parte venditrice si riserva il diritto di variare i prezzi indicati nell'offerta adeguandoli, in percentuale, ad eventuali aumenti eccezionali del costo della mano d'opera o delle materie prime o degli altri elementi di costo che dovessero verificarsi nel corso della fornitura. I prezzi si intendono IVA esclusa, ex works. Eventuali sconti dovranno essere pattuiti per iscritto.

6. – Pagamenti e interessi di mora. – I pagamenti devono essere effettuati, al netto di ogni spesa e senza dilazione, al domicilio della venditrice, alla scadenza stabilita. Il committente non sarà autorizzato a trattenerne o ritardare pagamenti di qualsiasi importo dovuto all'Azienda o ad esercitare qualsiasi diritto di compensare pagamenti in qualsiasi modo o maniera. In caso di mancato pagamento la venditrice sarà legittimata ad agire per ottenere il pagamento integrale di quanto dovuto per la fornitura a titolo di capitale, interessi moratori, da intendersi riconosciuti al tasso di cui al D. lgs 231/2002, ed i maggiori danni. L'inosservanza da parte del committente del termine stabilito per il pagamento lo costituisce senz'altro in mora e la parte venditrice, decorsi 15 giorni dalla richiesta di pagamento scritta rimasta senza esito, avrà il diritto di ritenere risolto il contratto, salva sempre la facoltà di chiedere, anche giudizialmente, il pagamento del dovuto per capitale, interessi al tasso di cui sopra e danni.

Doc. Rif. 36 Rev. 4 – maggio 2020

7. – Conseguenze dell'inadempienza su altri eventuali contratti o forniture. – L'eventuale mancato puntuale adempimento di un contratto da parte del committente, quale a titolo esemplificativo il mancato puntuale pagamento o il mancato tempestivo ritiro della merce, autorizzano la venditrice a sospendere l'esecuzione anche degli altri eventuali contratti che fossero in corso con la medesima parte contraente.

8. – Mutamento delle condizioni patrimoniali del committente. – La parte venditrice avrà il diritto di sospendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni o, alternativamente, di ritenere risolto il contratto, mediante invio all'altro contraente di semplice comunicazione scritta, laddove le condizioni patrimoniali del committente siano divenute tali da mettere in pericolo il conseguimento della controprestazione. Saranno in particolare ritenute cause di sospensione o risoluzione ai fini della presente clausola, l'insolvenza di diritto o di fatto del debitore, l'incapacità anche solo transitoria di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni nei termini contrattuali pattuiti, l'eventuale protesto di titoli di credito emessi dal committente, la cessazione dell'attività di impresa, la morte, l'interdizione, l'inabilitazione e più in generale l'incapacità dell'altro contraente, così come mutamenti sostanziali nella composizione sociale o nell'organo amministrativo dell'altro contraente che a giudizio della venditrice possano influire sulle sue capacità patrimoniali.

9. – Responsabilità per vizi e difetti. – Qualsiasi reclamo deve, a pena di decadenza, essere proposto per iscritto alla venditrice entro il termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce se in presenza di vizi palesi ovvero entro 15 (quindici) giorni dalla loro scoperta in caso di vizi o difetti occulti o non rilevabili da una persona di media diligenza e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla consegna, essendo onere del committente procedere ad un tempestivo e adeguato esame della merce. Trascorsi i termini succitati, i prodotti si intendono definitivamente accettati. I reclami devono indicare dettagliatamente i vizi o le non conformità contestate nonché i riferimenti alla relativa fattura, DDT, numeri di lotto o conferma d'ordine della venditrice. I reclami non completi saranno ritenuti infondati e non accettati.

La restituzione della merce dovrà essere autorizzata dalla venditrice e il committente si impegna a non utilizzare i prodotti eventualmente difettosi e a segnalare senza dilazione eventuali contestazioni da parte di terzi di cui sia giunto a conoscenza. Consigli e raccomandazioni tecniche da parte della venditrice, pur essendo basati su test appropriati, non fanno parte degli obblighi contrattuali e non potranno dar luogo ad alcuna responsabilità della venditrice stessa. In particolare, ove richiesta, la valutazione da parte della venditrice dell'idoneità dei prodotti agli specifici usi cui intende destinarli il committente avverrà sotto l'esclusiva responsabilità dello stesso. Eccezion fatta per il caso di dolo o colpa grave, la responsabilità per i difetti dei prodotti è limitata a quelli che potevano tipicamente prevedersi. Eventuali difetti di consegne parziali non potranno di per sé dar luogo alla risoluzione del contratto, alla sospensione di pagamenti né a pretese o richieste di risarcimenti relativi alle restanti consegne parziali, ma solo all'integrazione della fornitura con i beni mancanti.

10. – Garanzia e responsabilità complessiva.

10.1 – La garanzia della venditrice sulla qualità dei prodotti forniti viene prestata nei limiti di quanto indicato nella scheda tecnica del prodotto che il Cliente dichiara di conoscere con la conclusione del contratto, a valersi quale deroga della garanzia legale ex art. 1487 del Codice Civile. E' onere del cliente assicurarsi che ogni prodotto venga utilizzato nel rispetto delle condizioni dello stesso riportate nella relativa scheda tecnica.

10.2 – Eccezion fatta per il caso di dolo o colpa grave, la responsabilità complessiva della venditrice nei confronti della committente, a qualunque titolo, non potrà eccedere l'importo corrispondente al prezzo pattuito in favore della venditrice per la fornitura da cui ha origine la richiesta di risarcimento, al netto di IVA e ogni onere accessorio, quali ad esempio costi di imballaggio o di spedizione, ove a carico della venditrice. Ogni esclusione o limitazione di responsabilità della venditrice prevista dalle presenti condizioni generali vale anche per le responsabilità personali dei suoi dipendenti, operai, assistenti, consulenti, rappresentanti e agenti.

10.3 – La venditrice è esonerata da qualsiasi responsabilità qualora: a) la sostituzione e/o la riparazione dei prodotti sia dipesa da eventi di forza maggiore, o da colpa o negligenza del committente; b) i prodotti o parte di essi siano stati utilizzati o conservati in modo improprio dal committente.

11. – Riserva di proprietà. – La merce fornita si intende e rimane di proprietà della venditrice fintantoché non sia stato integralmente pagato il prezzo corrispondente con i relativi accessori e spese, fermo restando quanto previsto all'art. n. 3 in merito al momento del passaggio del rischio. Alla luce di quanto precede, il mancato pagamento da parte della committente, nei termini convenuti, anche di una sola rata comporta sia la facoltà della venditrice di risolvere il contratto, con effetto dal momento della comunicazione alla committente, sia la facoltà della fornitrice di dichiarare la committente decaduta dal beneficio del termine e di esigere il pagamento immediato, in tutto od in parte, del credito residuo. In caso di risoluzione del contratto per causa imputabile alla committente, la venditrice avrà diritto di ottenere l'immediata restituzione dei materiali, componenti e altri beni forniti e di trattenere le rate riscosse a titolo di compenso per l'uso di quanto fornito, fatto salvo comunque il diritto della venditrice al risarcimento del danno ulteriore. Il committente dovrà adottare tutte le misure necessarie alla salvaguardia dei beni forniti fino al momento del trasferimento di proprietà e dovrà rendere edotti i terzi propri sub-acquirenti dell'esistenza della riserva in favore della venditrice, informando altresì senza ritardo la committente di eventuali azioni di terzi su tali beni.

12. – Utilizzo dei prodotti. – Il committente è responsabile in via esclusiva per l'utilizzo dei prodotti acquistati e si impegna ad osservare tutte le prescrizioni applicabili così come le istruzioni tecniche e le informazioni ad essi relativi. Qualora fosse previsto il supporto di personale della venditrice per l'utilizzo, saranno selezionate persone idonee che avranno comunque esclusivamente funzione di assistenza senza responsabilità alcuna a carico della venditrice o delle stesse.

Doc. Rif. 36 Rev. 4 – maggio 2020

13. – Modificazioni. – Nessuna modificazione alle condizioni di cui sopra sarà ritenuta valida se non approvata in modo esplicito o per iscritto dalla venditrice. In nessun caso il committente potrà sospendere o ritardare il pagamento delle fatture. Anche in caso di ogni e qualsiasi eccezione o reclamo che il committente intendesse sollevare o far valere, il committente dovrà adempiere tempestivamente tutte le proprie obbligazioni contrattuali salvo il diritto di ripetizione all'esito di eventuale definizione o decisione giudiziale allo stesso favorevole.

14. – Normativa applicabile e foro competente.

14.1 – Le presenti condizioni generali di vendita, come pure le singole forniture dei prodotti, sono regolate dalla legge italiana. Il Tribunale di Milano sarà competente in via esclusiva a conoscere e a decidere di ogni eventuale controversia che sorgesse in merito all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto.

14.2 – Le presenti condizioni generali di vendita sono redatte in lingua italiana, lingua inglese e lingua francese; in caso di conflitto interpretativo tra le tre versioni, sarà data prevalenza alla versione in lingua italiana.

15. – Spese ed oneri fiscali. – Tutte le spese accessorie e tutti gli oneri fiscali inerenti o conseguenti al contratto di fornitura sono ad esclusivo carico del committente.

16. – Trattamento dei dati personali.

16.1 – Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, e ss.mm.ii) e del Regolamento EU 679/2016 ("GDPR"), con il perfezionamento della vendita, il committente esprime il proprio consenso al trattamento, ivi compreso l'inserimento nelle rispettive banche dati, e alla comunicazione dei propri dati personali a società controllanti o controllate dalla venditrice e a terzi, anche aventi sede all'estero, subordinatamente alla condizione che tale comunicazione sia necessaria per l'esecuzione del presente contratto e per ottemperare ad adempimenti normativi.

16.2 – Il committente riconosce che il consenso di cui al paragrafo precedente comprende il consenso al trattamento di dati personali relativi a terzi (ivi compresi i clienti, fornitori, dipendenti, dirigenti o amministratori della venditrice), sia pure entro i limiti sopra descritti.

<https://www.iubenda.com/privacy-policy/28127182/legal>

17. – Codice Etico e Modello 231. – Il committente dichiara di aver letto e di aver compreso il Codice Etico e il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottati dalla venditrice ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e consultabili sul sito web della venditrice al seguente link: <https://www.sireggeotech.it/wp-content/uploads/2020/02/Modello-231-SIREG-GEOTECH-S.R.L.-rev.-06-06-2019.pdf> e che sanciscono i principi secondo cui la venditrice opera in Italia e all'estero.

Il committente, pertanto, in relazione a un ordine di acquisto o nell'esecuzione di un contratto regolato dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, si impegna all'integrale osservanza delle prescrizioni del Modello 231 approvato dalla venditrice, di cui conosce il contenuto e di cui condivide i principi ispiratori, operando in ogni caso nel rispetto di tale normativa.

L'eventuale inosservanza da parte del committente delle disposizioni in oggetto comporterà l'automatica risoluzione dell'ordine di acquisto o contratto, configurandosi quale grave inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile e al contempo farà insorgere in capo alla parte venditrice la facoltà di agire in giudizio per il risarcimento del danno.

Ogni violazione o sospetta violazione dei principi del Codice Etico, del Modello nonché di ogni normativa applicabile e/o commissione di uno dei reati presupposti dovranno essere segnalate all'Organismo di Vigilanza di Sireg Geotech all'apposito indirizzo di posta elettronica odv@sireg.it

Luogo, data

Timbro e firma per accettazione

La committente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara di aver esaminato e di approvare specificatamente le seguenti clausole: 2. Proposte, 3. Rischi, 4. Consegne, 5. Prezzi, 6. Pagamenti e interessi di mora, 7. Conseguenze dell'inadempienza su altri eventuali contratti o forniture, 8. Mutamento delle condizioni patrimoniali del committente, 9. Responsabilità per vizi e difetti, 10. Garanzia e responsabilità complessiva, 11. Riserva di proprietà, 12. Utilizzo dei prodotti, 13. Modificazioni, 14. Normativa applicabile e foro competente, 16. Trattamento dei dati personali, 17. Codice Etico e Modello 231.

Luogo, data

Timbro e firma per accettazione

Doc. Rif. 36 Rev. 4 – maggio 2020